

Roma, 13 dicembre 2024

Circolare n. 273/2024

Oggetto: Autotrasporto – Finanziamenti – Tributi – Trasporto ferroviario – Definitive le misure del *DL Fiscale* – Decreto legge 19.10.2024, n.155, come convertito dalla Legge 9.12.2024, n.189, su G.U. n.291 del 12.12.2024.

Le disposizioni di interesse introdotte dal decreto legge fiscale collegato alla manovra di bilancio per il 2025 sono state confermate e incrementate dalla legge di conversione indicata in oggetto, come di seguito evidenziato.

Contratto di Programma MIT-RFI (art.1 c.2) – È stato confermato l’incremento pari a 750 milioni di euro per l’anno 2024 dell’autorizzazione di spesa prevista in precedenza dalla *Legge di Bilancio 2022* (art.1 c.396 della L.n.234/2021) per finanziare l’esecuzione di progetti e servizi di cui al Contratto di Programma MIT-RFI Parte Servizi 2022-2027; pertanto, tale incremento si somma al miliardo di euro previsto per il 2024 dalla suddetta legge che complessivamente aveva previsto uno stanziamento di 5,1 miliardi di euro totali per il periodo 2022-2027.

Autotrasporto – Codice della Strada – *Buono patente autotrasporto* (art.1 c.6-bis) – Con un emendamento approvato in fase di conversione del decreto è stata autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2024 a favore del fondo cd *Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto* che, come è noto, prevede un contributo per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni che intendano conseguire la patente e le 2 abilitazioni professionali per la guida di veicoli per trasporto merci conto terzi (C1, C1E, C, CE, Carta di qualificazione del conducente – CQC) nonché per il trasporto di persone; si rammenta che tale contributo può essere richiesto entro il 31 dicembre 2026, è pari all’80 per cento della spesa sostenuta fino a un massimo di 2.500 euro, potrà essere riconosciuto per una sola volta, non costituirà reddito imponibile del beneficiario e non sarà rilevante ai fini ISEE; pertanto, attualmente le risorse del fondo sono pari a tale ulteriore stanziamento per il 2024 che si somma ai 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; peraltro, le risorse inizialmente previste per il 2024 erano state esaurite a seguito della procedura aperta dal MIT nel marzo scorso attraverso la piattaforma dedicata che è raggiungibile collegandosi all’indirizzo <https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/> e che contiene tutti i necessari chiarimenti sotto forma di domanda e risposta.

Obbligo di stipula di contratti assicurativi contro i danni catastrofali – Chiarimenti (art.1-bis c.2) – Come è noto, la *Legge di Bilancio 2024* (art.1 c.101-111 della L.n.213/2023) ha previsto che tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia debbano stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi catastrofali che si verifichino sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni); con

un emendamento approvato in fase di conversione del decreto, è stato chiarito che l'oggetto della copertura assicurativa riguarda i beni impiegati a qualsiasi titolo per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni; si rammenta che si attende ancora il decreto con cui il MEF e il MIMIT stabiliranno le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in esame, incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofici suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi.

Concordato preventivo biennale – Ulteriore estensione del ravvedimento speciale (art.7)

– Si allarga ancora il perimetro della platea a cui è consentita la possibilità di accedere al cd *ravvedimento speciale* per le annualità dal 2018 al 2022 (cioè la possibilità di regolarizzare con un'imposta sostitutiva il mancato versamento dell'IRPEF e delle relative addizionali nonché dell'IRAP): infatti, con un emendamento dei relatori del provvedimento è stato previsto che possono accedervi anche quei soggetti che hanno dichiarato quale causa di esclusione dall'applicazione degli ISA quella correlata all'esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nello stesso ISA dell'attività prevalente e che da tali attività secondarie sia derivato più del 30 per cento dei ricavi complessivi (cd *multiattività*); essi si aggiungono quindi alle categorie già previste, cioè:

- i titolari di reddito d'impresa che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che abbiano aderito entro il termine del 12 dicembre 2024 (termine esteso DL n.167/2024) al concordato preventivo biennale (in virtù dell'art.2-quater della L.n.143/2024 di conversione del DL n.113/2024 – cd *DL Omnibus*);
- i soggetti che hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'emergenza sanitaria nel 2020 e nel 2021 ovvero che avevano iniziato e cessato la propria attività o non si trovavano in condizioni di normale svolgimento dell'attività stessa (in virtù del decreto legge fiscale originario – art.7 del DL n.155/2024 – e confermato dal provvedimento di conversione in oggetto).

Relativamente al versamento dell'imposta sostitutiva disposto dall'art.2-quater c.8 della L.n.143/2024 (versamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025, ovvero in 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi), con un ulteriore emendamento presentato dai relatori e approvato in fase di conversione del decreto è stato previsto che per i cd *soggetti trasparenti* (artt.5, 115 e 116 del TUIR) il versamento dell'imposta sostitutiva prevista per perfezionare la sanatoria può essere eseguito direttamente dalla società o dall'associazione in luogo dei singoli soci o associati.

Riapertura termini per l'adesione al concordato preventivo biennale (art.7-bis) – È stata confermata la disposizione del DL n.167/2024 che ha disposto la riapertura dei termini (scaduti lo scorso 31 ottobre) fino al 12 dicembre 2024 per permettere ai titolari di reddito d'impresa (esclusi i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario) che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di aderire al concordato preventivo biennale (di cui al decreto legislativo n.13/2024); ugualmente, gli aderenti al concordato hanno potuto usufruire entro il medesimo termine del 12 dicembre della possibilità di accedere al cd *ravvedimento speciale* previsto, come è noto, inizialmente dalla L.n.143/2024 e successivamente esteso dai decreti legge nn. 155 e 167 del 2024.

Cause di esclusione e cessazione del concordato (art.7-quinquies) – Con un emendamento di modifica degli artt. 11 c.1 lett. b-quater e 21 c.1 lett b-ter del decreto legislativo n.13/2024 è stato altresì previsto che, oltretutto per le già previste operazioni di fusione, scissione e conferimento, l'unica causa di esclusione e cessazione del concordato che si verifichi a seguito di una variazione quantitativa di una compagine sociale sia dovuto al relativo aumento del numero dei soci e degli associati fatto salvo nel caso in cui siano subentrati due o più eredi conseguentemente al decesso del socio o dell'associato.

Credito d'imposta ZES unica – Possibilità di indicazione di ulteriori investimenti nella comunicazione integrativa (art.8) – È stato confermato che nella comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti effettuati tra l'1 gennaio e il 15 novembre 2024 inviata all'Agenzia delle Entrate nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 2 dicembre scorso (prevista, come è noto, dal cd *DL Omnibus* – art.1 del DL n.113/2024 come convertito dalla L.n.143/2024), le imprese insediate nella cd *ZES unica* abbiano potuto indicare ulteriori investimenti (effettuati sempre entro il 15 novembre prossimo) in aggiunta a quelli già indicati nella comunicazione prevista per accedere al contributo inviata entro il 12 luglio scorso (cioè la comunicazione prevista dall'art.5 del DM 17.5.2024 per indicare le spese già sostenute nonché quelle che le imprese stesse avevano previsto di sostenere), ovvero abbiano potuto indicare spese di importo superiore a quello già comunicato e quindi una maggiore quota di credito d'imposta maturato; come è noto, l'Agenzia delle Entrate ha pertanto aggiornato con proprio provvedimento il modello di comunicazione integrativa e le relative istruzioni e provvederà entro il prossimo 12 dicembre a determinare la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario alla luce delle suddette nuove comunicazioni. Si rammenta che tutte le informazioni sull'agevolazione sono disponibili collegandosi al sito <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/credito-imposta-per-investimenti-in-zes-unica>.

Credito d'imposta per beni strumentali nuovi (art.8 c.1-bis) – Con un emendamento approvato in fase di conversione del decreto è stato disposto lo stanziamento di ulteriori 4,69 miliardi di euro per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale 4.0, di transizione ecologica e in attività di ricerca e sviluppo di cui alle *Leggi di Bilancio 2020 e 2021* (L.n.160/2019 e L.n.178/2020); lo stanziamento di tali risorse si è reso necessario a seguito dell'esito del monitoraggio sulla misura in oggetto introdotto dal cd *DL agevolazioni fiscali* – art.6 del DL 39/2024 come convertito dalla L.n.67/2024 – che, come è noto, ha previsto l'obbligo di invio di una comunicazione preventiva relativa ai suddetti investimenti effettuati a decorrere dal 30 marzo 2024 (successivamente il DM MIMIT 24.4.2024 ha disposto le relative modalità di comunicazione).

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [249/2024](#), [245/2024](#),
[231/2024](#), [126/2024](#) e [250/2023](#)

Allegato uno
Gr/gr

G.U. n.291 del 12.12.2024

LEGGE 9 dicembre 2024, n. 189

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 ottobre 2024, n. 155

Testo del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, coordinato con la legge di conversione 9 dicembre 2024, n. 189, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Capo I

Interventi economici in materia di investimenti e lavoro

Art. 1

Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa

1. Le risorse destinate alla società Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A. per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2024.

2. L'autorizzazione di spesa a favore della società Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di 270 milioni di euro per l'anno 2024.

4. Le risorse destinate alla società ANAS S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 183 milioni di euro per l'anno 2024.

5. Il fondo per gli investimenti dell'ANAS, di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 117 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare:

a) per 30 milioni di euro agli interventi di manutenzione straordinaria di sicurezza;

b) per 74 milioni di euro al programma «ponti, viadotti e gallerie»;

c) per 13 milioni di euro agli interventi di ripristino della viabilità delle strade danneggiate dal sisma.

5-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2025.

5-ter. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020 nell'ambito del decreto di riparto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5-ter del presente articolo, pari a 1.670 milioni di euro per l'anno 2024 e a 70 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 706, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

b) al comma 707 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024».

6-quater. Agli oneri di cui al comma 6-ter, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «21,5 milioni di euro per l'anno 2024». Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6-sexies. Al comma 2-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al comma 2-sexies e per le finalità di cui al terzo periodo, e' assegnata alla medesima società la somma di 343 milioni di euro. Il rafforzamento patrimoniale di cui al secondo periodo e' realizzato mediante versamento in conto capitale, per l'acquisizione, anche in deroga a clausole di prelazione o di non trasferibilità previste negli statuti, nelle convenzioni o nelle norme istitutive, da parte della suddetta società di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla titolarità delle partecipazioni azionarie detenute dall'ANAS S.p.A. nelle società Concessioni Autostradali Venete -CAV S.p.A., Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco e Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A. - SI- TAF. Il corrispettivo per l'acquisizione di cui al terzo periodo e' determinato in misura corrispondente al valore netto contabile d'iscrizione di tali diritti e obblighi, come risultante dalla situazione patrimoniale approvata dal consiglio di amministrazione dell'ANAS S.p.A. riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dall'operazione e, in ogni caso, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo non si applicano gli articoli 2343, 2343-ter, 2343-quater e 2441 del codice civile, l'articolo 8 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ne' l'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse».

6-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-sexies, pari a 343 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6-octies. All'articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Il Commissario straordinario, sentite le regioni interessate, approva il piano di riparto delle risorse destinate, nel limite di 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, a indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura stabilite nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni alla produzione e alle strutture aziendali a causa del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) e che, avendo presentato la domanda di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono state ammesse alla concessione dei relativi aiuti. Le risorse sono ripartite proporzionalmente all'importo complessivo delle richieste di indennizzo contenute nelle domande acquisite da ciascuna delle suddette regioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 da assegnare al Commissario straordinario con

le procedure previste a legislazione vigente.

7-ter. Il Commissario straordinario trasferisce, con ordinanza, le risorse, come ripartite ai sensi del comma 7-bis, alle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto, che provvedono all'erogazione delle medesime ai richiedenti.

7-quater. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari complessivamente a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267».

Art. 1 bis

Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze

1. Le risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, possono essere utilizzate, nel limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalita' di cui agli articoli 23, 24 e 29 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. L'oggetto della copertura assicurativa di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attivita' di impresa, con esclusione di quelli gia' assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

***** OMISSIS *****

Capo II

Disposizioni fiscali

Art. 7

Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13

1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualita' comprese tra il 2018 e il 2022;

a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b-bis) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attivita' prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

6-ter. Per le annualita' in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a), b) e b-bis), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualita' interessata e il valore dello

stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento;

c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento; c) identica;

d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento.

6-quater. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, determinate con le modalita' di cui al comma 6-ter, sono diminuite del 30 per cento, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 6-bis, lettera b-bis);

a-bis) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali puo' essere eseguito dalla societa' o associazione in luogo dei singoli soci o associati»;

b) al comma 10:

1) alla lettera c), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente «;»;

2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «d) dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-bis.».

2. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «e le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143,»

b) dopo le parole: «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, per essere prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Art. 7 bis

Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

1. I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'esercizio della facolta' di cui al primo periodo non e' consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del presente decreto, l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

***** OMISSIS *****

Art. 7 quinquies

Modifica alla disciplina in materia di concordato preventivo biennale

1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, lettera b-quater), dopo le parole: «compagine sociale» sono aggiunte le seguenti: «che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o piu' eredi in caso di decesso del socio o associato»;

b) all'articolo 21, comma 1, lettera b-ter), dopo le parole: «compagine sociale» sono aggiunte le seguenti: «che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o piu' eredi in caso di decesso del socio o associato».

Art. 8

Modifiche al credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica

1. All'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, mediante la comunicazione integrativa di cui al primo periodo possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo. »;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «primo e secondo periodo,»;

c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo, risulti pari al limite massimo di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2 del presente articolo e' determinato l'ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati di cui al terzo periodo del comma 1 del presente articolo. Detta percentuale e' determinata, fermo restando il limite di cui al citato articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, rapportando l'importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito dell'applicazione della procedura prevista dal comma 2 del presente articolo all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo periodo, del presente articolo».

1-bis. In relazione all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, con riferimento al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse a disposizione della contabilita' speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate sono incrementate di 4.690 milioni di euro, a cui si fa fronte mediante corrispondente versamento alla predetta contabilita' speciale n. 1778 delle somme disponibili in conto residui a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1-ter. Al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari delle concessioni aventi a oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria, il Ministro delle imprese e del made in Italy e' autorizzato ad erogare al soggetto attuatore, all'esito della procedura amministrativa, un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

***** OMISSIS *****

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

FINE TESTO